



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 02/04/2020 Protocollo N° 241748/ Class: Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. DPCM del 08.03.2020 e ss.mm.ii.
Impianti in AIA- AUA: attività di monitoraggio e controllo degli impianti, riesame delle autorizzazioni, rispetto di eventuali piani di adeguamento, trasmissione documentazione. Primi indirizzi operativi.

Ai Gestori degli impianti interessati

Alle Province del Veneto

Alla Città Metropolitana di Venezia

Ai Comuni del Veneto

All'ARPAV

Ai Signori Prefetti

Alla Direzione Regionale Ambiente

Alla Direzione Supporto Giuridico
Amministrativo e Contenzioso

Con riferimento alla situazione di emergenza epidemiologica da virus COVID-19 dichiarata su tutto il territorio nazionale e alle disposizioni del DPCM di cui all'oggetto, e ss.mm.ii., in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti di rango statale che tengano debitamente conto delle difficoltà emerse nella gestione di alcuni aspetti propri delle attività imprenditoriali per le quali è consentita la prosecuzione, ai sensi del D.P.C.M del 22 marzo 2020 (cioè a dire le attività che erogano servizi di pubblica utilità nonché servizi essenziali, tra le quali sono senz'altro ricomprese quelle che effettuano la gestione dei rifiuti), con la presente si intendono fornire alcuni chiarimenti in merito alle attività degli impianti assoggettati alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Si premette che tra gli impianti di cui sopra potrebbero esserci sia impianti interessati dalla sospensione dell'attività, disposta dagli ultimi provvedimenti del Governo, sia, come detto, impianti per i quali è consentita la prosecuzione dell'attività ai sensi del D.P.C.M del 22 marzo 2020 (attività che erogano servizi di pubblica utilità nonché servizi essenziali) sia impianti afferenti ad attività di pubblico interesse (art. 177, comma 2 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.) che, come tali, non possono essere interrotte.

Gli impianti in parola operano sulla base di una o più autorizzazioni di carattere ambientale in quanto caratterizzati da emissioni e/o impatti significativi sull'ambiente e sulla salute dell'uomo; le attività di detti impianti sono pertanto solitamente subordinate ad una serie di monitoraggi e controlli che sono finalizzati a garantirne il corretto svolgimento evitando, o comunque limitando, detti impatti.

E' evidente che se l'attività dell'impianto in questione rientra tra quelle per le quali è stata da ultimo disposta la temporanea sospensione, tale sospensione si riverbera automaticamente su tutti i controlli ed i monitoraggi ambientali legati all'esercizio dell'attività, fatta salva la necessità per il Gestore di provvedere alla messa in sicurezza di aree di lavorazione e stoccaggio, attrezzature ed impiantistica, anche al fine di preservare le matrici ambientali potenzialmente interessate da sversamenti ed emissioni accidentali.

Nel caso di impianti per i quali è stata consentita la prosecuzione dell'attività dai provvedimenti statali, come ad esempio gli impianti per la gestione dei rifiuti o per la depurazione delle acque reflue, dovendo continuare l'esercizio si deve presupporre, in prima battuta, anche la continuazione di tutte le attività di monitoraggio e controllo degli stessi.

Al riguardo va tuttavia evidenziato che stanno pervenendo diverse segnalazioni da parte di Gestori di impianti che manifestano la difficoltà, o addirittura l'impossibilità nel provvedere ad adempiere ad alcuni o a tutti i controlli previsti dai propri piani di monitoraggio, con particolare riferimento a quelli per i quali si deve ricorrere a personale di ditte o laboratori esterni. Le motivazioni di tali difficoltà sembrano risiedere nella limitata possibilità di spostamenti all'interno del territorio nella ridotta disponibilità di personale all'uopo incaricato o, addirittura, nella sospensione dell'attività da parte delle ditte preposte, in quanto individuate a tale scopo dai soggetti autorizzati, alla effettuazione dei controlli in parola.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792007-2025 – Fax 041/2792065

mail: area.tutelasviluppoterritorio@regione.veneto.itarea.tutelasviluppoterritorio@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Tutto ciò premesso appare opportuno innanzitutto distinguere i controlli che necessariamente devono essere espletati al fine di gestire correttamente l'impianto (es. i controlli analitici sui rifiuti in ingresso o in uscita, i controlli di processo) dai controlli periodici sulle matrici ambientali finalizzati alla conferma del buon andamento delle attività e dei processi (es. controllo qualità dell'aria, controlli acque sotterranee, controlli agli scarichi o alle emissioni in atmosfera).

Relativamente ai controlli che rientrano nella seconda casistica, si ritiene che gli stessi – nell'eccezionalità che contraddistingue la situazione in essere – possano essere temporaneamente sospesi solamente ove ricorrano tutti i seguenti presupposti:

- I controlli non sono necessari per la gestione dei processi di lavorazione e/o dei rifiuti/materiali oggetto dei processi;
- I controlli non possono essere espletati da personale alle dipendenze del gestore dell'impianto in questione;
- I controlli non possono essere espletati da personale esterno per motivate difficoltà legate all'emergenza in atto che a titolo esemplificativo possono essere riconducibili a: impossibilità di garantire la salute del personale allo scopo dedicato, riduzione dell'organico, limitata possibilità di spostamento all'interno del territorio.

Nella casistica di cui sopra il Gestore è tenuto a garantire le ordinarie condizioni di esercizio degli impianti, senza potere apportare alcuna modifica ai cicli di lavorazione/produzione. È tenuto altresì a provvedere alla ordinaria manutenzione ed al regolare funzionamento di tutte le attrezzature dei presidi ambientali e di sicurezza dell'impianto, nonché al corretto funzionamento dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, ove presenti. Il Gestore dovrà poi impegnarsi ad annotare tutte le anomalie riscontrate nel funzionamento dell'impianto, con particolare riferimento ai sistemi di captazione, trattamento e scarico delle emissioni.

Va da sé che eventuali comportamenti dolosi o colpevolmente omissivi non immediatamente accertati per la mancata effettuazione delle attività di autocontrollo di cui trattasi, saranno contestati e segnalati opportunamente all'Autorità giudiziaria, anche se accertati posteriormente alla irresponsabile condotta tenuta.

Da ultimo si rappresenta la necessità che il Gestore informi tempestivamente l'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione e gli Enti di controllo in merito alla mancata effettuazione delle specifiche attività di controllo che si è impossibilitati ad eseguire per l'emergenza sanitaria in atto. I mancati autocontrolli effettuati dovranno essere esplicitamente riportati anche nei report dei piani di monitoraggio, ove presenti.

In relazione alle AIA che prevedano l'adeguamento a piani di miglioramento programmati, l'attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali e che rientrino, come attività, tra le circostanze legate all'emergenza in atto che impediscono all'azienda il rispetto dei termini previsti, il gestore dovrà informare tempestivamente l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e gli enti di controllo dell'oggettiva impossibilità di porre in essere quanto previsto dal relativo Piano; entro 60 giorni dal venir meno delle circostanze collegate all'emergenza COVID- 19 il gestore dovrà dare conto del rispetto del riavvio delle attività previste.

Laddove sia stata fissata una data, in base ai calendari regionali o da comunicazione della Regione e delle province competenti, per la presentazione di documentazione di "riesame" nel periodo in cui valgono le misure restrittive e si verifichino circostanze che impediscono all'azienda il rispetto dei termini previsti, il gestore ne dà tempestiva comunicazione all'autorità competente, comunque prima della scadenza; va da sé che entro 30 giorni dal venir meno delle circostanze collegate all'emergenza COVID- 19 il gestore dovrà trasmettere quanto richiesto.

Qualora siano previste comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati, compresi i report previsti nel PMC e la relazione annuale AIA/AUA, e si verifichino le circostanze legate all'emergenza in atto che impediscano ai soggetti autorizzati il rispetto dei termini, il gestore ne dà tempestiva comunicazione, prima della scadenza, all'Autorità competente e agli enti di controllo; entro 30 giorni dal venir meno delle circostanze collegate all'emergenza COVID- 19 il gestore dovrà trasmettere quanto richiesto.

I presenti indirizzi operativi hanno efficacia fino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 su tutto il territorio regionale; va da sé che gli stessi potranno essere oggetto di successiva eventuale modifica o integrazione anche a fronte dell'emanazione di nuove o più specifiche disposizioni statali o regionali.

Si raccomandano le Autorità competenti e gli Enti di controllo in indirizzo di garantire la massima fattiva collaborazione tenuto conto del periodo di criticità in corso.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Nicola DELL'ACQUA

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792007-2025 – Fax 041/2792065

mail: area.tutelasviluppoterritorio@regione.veneto.it

area.tutelasviluppoterritorio@pec.regione.veneto.it